

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 aprile 2020, n. 93
Regolamento Regionale 10 aprile 2020 n. 7, ad oggetto: "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni." – Chiarimenti applicativi.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*".

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016 recante "*Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali*" (R.R. n. 9/2016), la Giunta della Regione Puglia ha definito la rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico introducendo nel nostro sistema sanitario e socio-sanitario nuove strutture dedicate alla gestione dei Disturbi dello spettro autistico, quali:

- I "*Centri Territoriali per l'Autismo*" (CAT) a gestione pubblica;
- I "*Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi*" (art.4);

- Il “*Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico*” (art. 6 che ha introdotto l’art. 60 quater nel R.R. n. 4/2007);
- La “*Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico*” (art. 6 che ha introdotto l’art. 57 bis nel R.R. n. 4/2007).

Per ciascuna delle sopradette “strutture”, il R.R. n. 9/2016 ha definito i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

Con il Regolamento Regionale n. 7 del 10/4/2020, ad oggetto “*R.R. 8 luglio 2016 n. 9 Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni.*”, nel seguito “R.R. n. 7/2020”, sono state apportate modifiche ed integrazioni al R.R. n. 9/2016.

Il R.R. n. 7/2020 è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 *suppl.* del 10/4/2020 ed entrerà in vigore il 25 aprile 2020 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione).

Considerato che tra le modifiche apportate dal suddetto R.R. n. 7/2020 vi è la previsione di un nuovo fabbisogno complessivo ancora di natura sperimentale per il biennio 2020-2021, determinato anche in base alla circostanza che il fabbisogno sperimentale 2016-2018 per la realizzazione delle strutture di cui agli artt. 4, 5 e 6 del R.R. n. 9/2016 è esaurito in ciascuna ASL del territorio regionale (salvo che per n. 1 Modulo nella ASL BA ancora non richiesto) a seguito delle richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute e dei pareri favorevoli di compatibilità rilasciati.

Considerato, in particolare, che l’art. 6 del R.R. n. 7/2020 ha così sostituito l’art. 9 del R.R. 9/2016:

“1. Il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD, ai sensi dell’art. 3 ter del Dlgs n. 502/92 e s.m.i. e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per il biennio 2020-2021, in via sperimentale, è così determinato:

- *almeno n. 1 Centro Territoriale per l’Autismo nell’ambito di ciascuna ASL;*
- *n. 1,5 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti per ciascuna ASL;*
- *n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti;*
- *n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti.*

2. Oltre al fabbisogno di cui al comma 1, è aggiunto n. 1 centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico per ciascun capoluogo di provincia.

3. Nell’ambito del fabbisogno di cui al comma 1 rientrano:

a) i moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016 pubbliche e private, già autorizzati all’esercizio o accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) i moduli di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016 pubblici e privati e le strutture di cui agli artt. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016 pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità favorevole e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.”.

Considerato che, sulla base del fabbisogno sperimentale per il biennio 2020-2021 come sopra determinato, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2019/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione superiore a 0,50.

Considerato che, con riferimento al comma 2 del sopra riportato articolo si rende necessario chiarire i criteri in virtù dei quali la scrivente Sezione, in caso di più richieste comunali di verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Centro Diurno ex art. 5 R. R. n. 9/2016 (ex art. 60 quater) da ubicarsi nel medesimo capoluogo di provincia, procede a rilasciare il parere favorevole.

A tale proposito, si rappresenta che l’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla*

localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"* (D.G.R. n. 2037/2013), è stato stabilito, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)".

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016 sono state fornite disposizioni attuative in relazione al R.R. n. 9/2016 ed è stato deliberato, tra l'altro, che *"la Sezione SGO, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004,"*, ed è stato deliberato, tra l'altro, *"di stabilire che per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo, fermo restando che ciascun Ente Gestore, come previsto dal Regolamento, possa richiedere complessivamente l'attivazione di max 3 Moduli nel territorio regionale."*

Considerato che la Legge regionale n. 9 del 2/5/2017 ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004.

Considerato che con Deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 23/07/2017 sono state in parte modificate le disposizioni attuative di cui alla precedente D.G.R. n. 1667/2016 ed è stato deliberato, tra l'altro, *"di stabilire che, al fine di assicurare la piena applicazione della suddetta modifica e consentire la massima partecipazione, fermo restando la validità delle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016, la data utile per il computo del bimestre previsto dal punto 5) della DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto (...), è quella di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con la precisazione che le richieste di compatibilità già trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 saranno comparate congiuntamente alle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni nel bimestre decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento."*

Ritenuto di dover precisare quale sia la data utile per il computo del bimestre previsto dal punto 5) della D.G.R. n. 2037/2013, in considerazione della circostanza che con il R.R. n. 7/2020 è stato previsto un fabbisogno complessivo in via sperimentale per il bimestre 2020-2021 e che, per le richieste comunali già trasmesse con riferimento al R.R. n. 9/2016 ed fabbisogno sperimentale 2016-2018 ivi previsto, sono stati rilasciati dalla scrivente Sezione pareri favorevoli di compatibilità sino ad esaurimento dello stesso fabbisogno, fatto salvo che per n. 1 Modulo ex art. 4 del R.R. n. 9/2016 nella ASL BA.

Ritenuto, altresì, di dover individuare, quale primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di verifica di compatibilità riferite al nuovo fabbisogno complessivo stabilito con il R.R. n. 7/2020, quello il cui *dies a quo* è il giorno di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 7/2020 e, dunque, il 25/04/2020. Il tutto al fine di consentire alla platea dei soggetti interessati di avere a disposizione l'intero primo arco temporale a partire dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento per trasmettere le istanze di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni, i quali, a loro volta, potranno procedere (previa verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) al conseguente inoltro delle richieste di verifica di compatibilità alla scrivente Sezione regionale.

Considerato che il D.L. n. 18 del 17/3/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) prevede, all'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), comma 1 che: *"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento."*

Considerato altresì che il D.L. n. 23 dell'8/4/2020 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) ha previsto, all'art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza) che *"1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;"*.

Ritenuto di dover tener conto della sospensione dei termini di cui ai soprariportati decreti legge, ai fini del computo del primo arco temporale di riferimento ex D.G.R. n. 2037/2013 per la valutazione congiunta e comparativa delle istanze comunali di verifica di compatibilità pervenute alla Sezione SGO, e quindi di individuare quale primo arco temporale quello che inizia con l'entrata in vigore del R.R. n. 7/2020 (25/4/2020) e cessa al termine del primo bimestre successivo alla sospensione dei termini di cui ai sopradetti decreti; dunque, il primo arco temporale decorre dal 25 aprile e cessa il 15 luglio 2020 (includendovi il bimestre dal 16/5 al 15/7), salvo ulteriori sospensioni dei termini, mentre il secondo arco temporale corrisponderà al bimestre compreso tra il 16 luglio 2020 ed il 15 settembre 2020, e così via.

Rilevato altresì che le istanze di autorizzazione alla realizzazione, per poter essere istruite da questa Sezione (a seguito delle relative richieste comunali di verifica di compatibilità) tenendo conto del nuovo complessivo fabbisogno regolamentare, potranno essere presentate ai Comuni solo a partire dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 7/2020 e dunque dal 25/4/2020, mentre le istanze trasmesse ai Comuni in data antecedente al 25/4/2020 saranno considerate inammissibili.

Considerato che, nel computo dei sopradetti archi temporali/bimestri, è prassi consolidata della scrivente Sezione quella di non tener conto dell'eventuale scadenza del bimestre in un giorno festivo e quindi dell'eventuale posticipo al giorno feriale successivo, in quanto in tal modo si determinerebbe uno slittamento dei bimestri non chiaramente scandito e di difficile applicazione.

Ritenuto dunque di mantenere in vigore tale prassi ormai consolidata e di considerare, attesa la individuazione del primo arco temporale utile 25/4/2020-15/7/2020 (che include il periodo di sospensione dei termini, di cui ai decreti legge sopra citati, fino al 15 maggio), che i successivi bimestri inizieranno sempre il giorno 16 e termineranno il giorno 15 dei due mesi successivi, salvo eventuali ulteriori sospensioni per legge dei termini dei procedimenti amministrativi.

Considerato che, con riferimento ai Moduli ex art. 4 del R.R. 9/2016, la sopra citata D.G.R. n. 1667/2016 ha previsto che, *“in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL”*.

Considerato che il R.R. n. 7/2020 ha modificato il R.R. n. 9/2016 anche al comma 1 dell’art. 3, prevedendo che i Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016 possono essere attivati anche *“dagli enti gestori che abbiano ricevuto un riconoscimento da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD;”*, ed al comma 2 dell’art. 10, prevedendo che: *“2. Con riferimento alla struttura di tipologia “Modulo” ex art. 4 del presente regolamento (R.R. 9/2016), in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale, dal possesso dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020.”*.

Ritenuto, dunque, di dover individuare in dettaglio le Società Scientifiche Nazionali di cui ai sopradetti articoli, al fine di consentire alla scrivente Sezione di valutare *“in via prioritaria”* il possesso *“di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD”*.

Ritenuto opportuno precisare che, come previsto dall’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il soggetto istante dovrà allegare la documentazione di cui al medesimo comma 1 all’istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune, che trasmetterà a questa Sezione la relativa richiesta di verifica di compatibilità.

Ritenuto altresì opportuno precisare che il Comune - che trasmette alla scrivente Sezione la richiesta di verifica di compatibilità per qualsivoglia tipologia di struttura - deve sempre allegarvi tutta la documentazione di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ivi incluso il titolo di proprietà o di godimento dell’immobile, unitamente all’eventuale ulteriore documentazione trasmessa dal soggetto istante al fine di consentire alla Sezione di valutare eventuali criteri di “priorità” relativi ai parametri della DGR n. 2037/2013 o all’“esperienza” di cui al R.R. n. 7/2020, e comunque, in ogni caso, unitamente alla dichiarazione/attestazione del Comune circa l’avvenuta verifica - con esito positivo – del titolo di disponibilità dell’immobile e della conformità del progetto presentato dal soggetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Ritenuto opportuno chiarire che le disposizioni della D.G.R. n. 1667/2016, della D.G.R. n. 220/2017 e della D.D. n. 115/2017, continuano a trovare applicazione – per quanto compatibili – con riferimento al R.R. n. 7/2020.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

si propone:

- di precisare che, nella determinazione del numero dei Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016 e s.m.i., come

da fabbisogno complessivo per il biennio 2020-2021 di cui all'art. 6 del R.R. n. 7/2020, la Sezione terrà conto della popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna ASL al 1° gennaio 2019 - dato Istat;

- di precisare che, in caso di più richieste comunali di verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Centro Diurno ex art. 5 R. R. n. 9/2016 (ex art. 60 quater) da ubicarsi nel medesimo capoluogo di provincia, la scrivente Sezione applicherà i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 e, quindi, non potendosi applicare il criterio della localizzazione – in quanto richieste riferite al medesimo Comune - si applicheranno direttamente i criteri di cui al parametro del punto 6 della medesima D.G.R. n. 2037/2013;
- di precisare che, nell'eventualità di cui al punto precedente, così come in ogni caso in cui il criterio di priorità dell'esperienza/riconoscimento scientifico per le strutture di tipologia Modulo ex art. 4 R.R. n. 9/2016 come modificato dal R.R. n. 7/2020 e/o della localizzazione non siano sufficienti a consentire alla Sezione di individuare, tra più richieste presentate nello stesso arco temporale e per il medesimo ambito territoriale quella in relazione alla quale rilasciare il parere favorevole di compatibilità, i soggetti che hanno presentato l'istanza di autorizzazione alla realizzazione saranno invitati a trasmettere a questa Sezione l'indicazione dei parametri di cui al punto 6 della D.G.R. n. 2037/2013, circa i quali si ritiene che il progetto possa essere valutato, e relative relazione tecnica e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove detti parametri e relazione non siano stati già indicati e/o trasmessa con la medesima istanza al Comune (e, quindi, inoltrati dal Comune alla scrivente unitamente alla richiesta di verifica di compatibilità);
- di precisare che, ai fini della individuazione dell'ubicazione del Centro Diurno di cui al nuovo fabbisogno complessivo 2020-2021 del R.R. n. 7/2020 nel capoluogo di provincia nella ASL BT, le richieste di verifica di compatibilità dei Comuni di Andria/Trani/Barletta, in caso di trasmissione da parte di più di uno dei predetti Comuni nel medesimo arco temporale, previa richiesta della scrivente saranno oggetto di valutazione da parte del Direttore Generale della ASL BT, il quale dovrà esprimere il proprio parere motivato in ordine alla localizzazione della struttura, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità già rilasciati da questa Sezione per la medesima ASL e per la medesima tipologia di struttura;
- di precisare che il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di verifica di compatibilità riferite al nuovo fabbisogno complessivo è quello il cui *dies a quo* è il giorno di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 7/2020 e, dunque, il 25/04/2020;
- di individuare quale primo arco temporale di riferimento ex D.G.R. n. 2037/2013 per la valutazione congiunta e comparativa delle istanze comunali di verifica di compatibilità pervenute alla Sezione SGO, tenuto conto della sospensione dei termini ai sensi dei D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020, quello che inizia il 25/4/2020 (entrata in vigore del R.R. n. 7/2020) e cessa il 15/7/2020 (al termine del primo bimestre successivo alla sospensione dei termini di cui al D.L. n. 23/2020), salvo ulteriori sospensioni dei termini;
- di precisare che il successivo arco temporale corrisponderà al bimestre compreso tra il 16 luglio 2020 ed il 15 settembre 2020, e che ogni successivo bimestre comincerà il giorno 16 e terminerà il giorno 15, indipendentemente dalla circostanza che la data di scadenza del bimestre possa coincidere con un giorno festivo;
- di stabilire, con riferimento ai Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016, che, per riconoscimento agli enti gestori ricevuto da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD, si intende il riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute o dall'Istituto Superiore di Sanità o dalle seguenti Società Scientifiche:
 - SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza
 - SIP – Società Italiana di Psichiatria

- SIRP – Società Italiana Riabilitazione Psicosociale
 - SIEP – Società Italiana Epidemiologia Psichiatrica
 - SIPS – Società Italiana Psichiatria Sociale
- 1) della acquisizione di uno specifico percorso sia formativo (corsi, stage), che scientifico (ad esempio pubblicazioni) effettuato in relazione a soggetti in età evolutiva affetti da ASD;
 - 2) ovvero di una attività clinico pratica acquisita mediante trattamenti duraturi dedicati a soggetti in età evolutiva affetti da ASD (numero casi in carico, numero casi in cura, durata del trattamento);
- di precisare che il Comune, nel trasmettere alla scrivente Sezione la richiesta di verifica di compatibilità per qualsivoglia tipologia di struttura, deve sempre allegarvi tutta la documentazione di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ivi incluso il titolo di proprietà o di godimento dell'immobile, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione trasmessa dal soggetto istante al fine di consentire alla Sezione di valutare eventuali criteri di "priorità" relativi ai parametri della DGR n. 2037/2013 o all'"esperienza" di cui al R.R. n. 7/2020, e comunque, unitamente alla dichiarazione/attestazione del Comune circa l'avvenuta verifica - con esito positivo - del titolo di disponibilità dell'immobile e della conformità del progetto presentato dal soggetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
 - di precisare che le disposizioni della D.G.R. n. 1667/2016, della D.G.R. n. 220/2017 e della D.D. n. 115/2017, continuano a trovare applicazione – per quanto compatibili – con riferimento al R.R. n. 7/2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

**Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone
in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria**

(Elena Memeo)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

- di precisare che, nella determinazione del numero dei Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016 e s.m.i., come da fabbisogno complessivo per il biennio 2020-2021 di cui all'art. 6 del R.R. n. 7/2020, la Sezione terrà conto della popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna ASL al 1° gennaio 2019 - dato Istat;
- di precisare che, in caso di più richieste comunali di verifica di compatibilità per la realizzazione di n. 1 Centro Diurno ex art. 5 R. R. n. 9/2016 (ex art. 60 quater) da ubicarsi nel medesimo capoluogo di provincia, la scrivente Sezione applicherà i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 e, quindi, non potendosi applicare il criterio della localizzazione – in quanto richieste riferite al medesimo Comune - si applicheranno direttamente i criteri di cui al parametro del punto 6 della medesima D.G.R. n. 2037/2013;
- di precisare che, nell'eventualità di cui al punto precedente, così come in ogni caso in cui il criterio di priorità dell'esperienza/riconoscimento scientifico per le strutture di tipologia Modulo ex art. 4 R.R. n. 9/2016 come modificato dal R.R. n. 7/2020 e/o della localizzazione non siano sufficienti a consentire alla Sezione di individuare, tra più richieste presentate nello stesso arco temporale e per il medesimo ambito territoriale quella in relazione alla quale rilasciare il parere favorevole di compatibilità, i soggetti che hanno presentato l'istanza di autorizzazione alla realizzazione saranno invitati a trasmettere a questa Sezione l'indicazione dei parametri di cui al punto 6 della D.G.R. n. 2037/2013, circa i quali si ritiene che il progetto possa essere valutato, e relative relazione tecnica e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove detti parametri e relazione non siano stati già indicati e/o trasmessa con la medesima istanza al Comune (e, quindi, inoltrati dal Comune alla scrivente unitamente alla richiesta di verifica di compatibilità);
- di precisare che, ai fini della individuazione dell'ubicazione del Centro Diurno di cui al nuovo fabbisogno complessivo 2020-2021 del R.R. n. 7/2020 nel capoluogo di provincia nella ASL BT, le richieste di verifica di compatibilità dei Comuni di Andria/Trani/Barletta, in caso di trasmissione da parte di più di uno dei predetti Comuni nel medesimo arco temporale, previa richiesta della scrivente saranno oggetto di valutazione da parte del Direttore Generale della ASL BT, il quale dovrà esprimere il proprio parere motivato in ordine alla localizzazione della struttura, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità già rilasciati da questa Sezione per la medesima ASL e per la medesima tipologia di struttura;
- di precisare che il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di verifica di compatibilità riferite al nuovo fabbisogno complessivo è quello il cui *dies a quo* è il giorno di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 7/2020 e, dunque, il 25/04/2020;
- di individuare quale primo arco temporale di riferimento ex D.G.R. n. 2037/2013 per la valutazione congiunta e comparativa delle istanze comunali di verifica di compatibilità pervenute alla Sezione SGO, tenuto conto della sospensione dei termini ai sensi dei D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020, quello che inizia il 25/4/2020 (entrata in vigore del R.R. n. 7/2020) e cessa il 15/7/2020 (al termine del primo bimestre successivo alla sospensione dei termini di cui al D.L. n. 23/2020), salvo ulteriori sospensioni dei termini;

- di precisare che il successivo arco temporale corrisponderà al bimestre compreso tra il 16 luglio 2020 ed il 15 settembre 2020, e che ogni successivo bimestre comincerà il giorno 16 e terminerà il giorno 15, indipendentemente dalla circostanza che la data di scadenza del bimestre possa coincidere con un giorno festivo;
- di stabilire, con riferimento ai Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016, che, per riconoscimento agli enti gestori ricevuto da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD, si intende il riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute o dall'Istituto Superiore di Sanità o dalle seguenti Società Scientifiche:
 - SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza
 - SIP – Società Italiana di Psichiatria
 - SIRP – Società Italiana Riabilitazione Psicosociale
 - SIEP – Società Italiana Epidemiologia Psichiatrica
 - SIPS – Società Italiana Psichiatria Sociale
- 1) della acquisizione di uno specifico percorso sia formativo (corsi, stage), che scientifico (ad esempio pubblicazioni) effettuato in relazione a soggetti in età evolutiva affetti da ASD;
- 2) ovvero di una attività clinico pratica acquisita mediante trattamenti duraturi dedicati a soggetti in età evolutiva affetti da ASD (numero casi in carico, numero casi in cura, durata del trattamento);
- di precisare che il Comune, nel trasmettere alla scrivente Sezione la richiesta di verifica di compatibilità per qualsivoglia tipologia di struttura, deve sempre allegarvi tutta la documentazione di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ivi incluso il titolo di proprietà o di godimento dell'immobile, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione trasmessa dal soggetto istante al fine di consentire alla Sezione di valutare eventuali criteri di "priorità" relativi ai parametri della DGR n. 2037/2013 o all'"esperienza" di cui al R.R. n. 7/2020, e comunque, in ogni caso, unitamente alla dichiarazione/attestazione del Comune circa l'avvenuta verifica - con esito positivo - del titolo di disponibilità dell'immobile e della conformità del progetto presentato dal soggetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente;
- di precisare che le disposizioni della D.G.R. n. 1667/2016, della D.G.R. n. 220/2017 e della D.D. n. 115/2017, continuano a trovare applicazione – per quanto compatibili – con riferimento al R.R. n. 7/2020;
- di notificare il presente provvedimento:
 - ai Direttori Generali di tutte le AA.SS.LL.;
 - ai Direttori dei DSM di tutte le AA.SS.LL.;
 - all'ANCI che, vista l'importanza della materia, dovrà pubblicare la presente sul sito istituzionale per consentirne la massima visibilità.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)